

## **NORME INTEGRATIVE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA AL CALENDARIO REGIONALE PER LA STAGIONE VENATORIA 2011-2012**

Deliberate questa mattina dalla Giunta Provinciale le norme integrative della Provincia di Mantova al calendario regionale per la stagione venatoria 2011 - 2012.

“Le norme integrative al calendario venatorio regionale - spiega l’assessore Castelli - di fatto personalizzano e adattano l’esercizio della caccia al territorio mantovano. Faccio un esempio: lepri, fagiani, starni, saranno prelevate in quantità predeterminate per rendere sostenibile la caccia in territorio mantovano”.

Nel dettaglio:

### **1) ADDESTRAMENTO CANI**

- a) L’addestramento e l’allenamento dei cani è consentito negli ambiti territoriali di caccia ai rispettivi soci, con un numero massimo di 6 cani, dal 20 agosto al 17 settembre 2011 per 5 giorni settimanali ad esclusione del martedì e venerdì, ove non esiste il divieto di caccia;
- b) nella ZPS denominata “IT 20B0501 Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia” che interessa gli ambiti golenali del Po ricadenti nei comuni di Viadana, Pomponesco, Dosolo, Suzzara, Motteggiana, Quingentole, Borgoforte, Bagnolo San Vito, San Benedetto Po, Serravalle Po, Pieve di Coriano, Revere e Ostiglia” in forza del D.M. n. 184 del 17 ottobre 2007 e succ. mod. l’addestramento e l’allenamento dei cani è consentito ai soci dei rispettivi ambiti, con un numero massimo di 6 cani, dal 1 settembre al 17 settembre 2011 per 4 giorni settimanali ad esclusione del lunedì, martedì e venerdì, ove non esiste il divieto di caccia;
- c) l’addestramento è consentito esclusivamente negli incolti e nei terreni liberi da coltivazioni.

### **2) CACCIA VAGANTE E DA APPOSTAMENTO TEMPORANEO**

- a) Dal 18 settembre 2011 al 1° ottobre 2011, compreso, è consentita nei giorni di mercoledì, sabato e domenica con chiusura giornaliera anticipata alle ore 12 per la sola caccia alle specie stanziali (lepre, fagiano e starna), per cui la caccia vagante alla migratoria nel pomeriggio (dalle ore 12 in poi) va effettuata senza l’ausilio dei cani; ciò al fine di salvaguardare le produzioni agricole e di evitare l’apertura posticipata al 1° ottobre;
- b) dal 2 ottobre 2011 al 31 dicembre 2011 si applicano le disposizioni previste dalla L.R. 17/04 (Calendario Venatorio Regionale), salvo chiusura anticipata alla sola selvaggina stanziale (lepre fagiano e starna) su specifica richiesta degli a.t.c per il raggiungimento del prelievo venatorio di cui al successivo punto 4 salva eventuale successiva modifica per ragioni contingenti;
- c) dall’8 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012:
  - è vietato l’uso del cane da seguita;
  - unicamente per la caccia alla volpe, è permesso solo l’uso dei cani da tana (bassotti e terrier);
- d) dal 1 gennaio 2012 al 31 gennaio 2012 è consentita la caccia sempre per tre giorni settimanali a scelta soltanto nelle paludi e lungo le rive di stagni, laghi, fiumi e canali questi ultimi con alveo di almeno 4 mt. di larghezza e con presenza continua di acqua ed entro 50 metri dal battente dell’onda con l’avvertenza che, avendo alcuni canali andamento dell’alveo non sempre regolare, la caccia è consentita solamente nei tratti di larghezza di almeno 4 mt. dell’alveo, e con presenza continua di acqua, liberi da vincoli venatori e nel rigoroso rispetto delle normative vigenti. In detto periodo è permesso l’uso del cane da ferma e da

cerca. Al di fuori della fascia dei 50 mt. nella quale è possibile cacciare il fucile deve essere scarico e riposto nel fodero.

### **3) CACCIA DA APPOSTAMENTO FISSO**

- a) Dal 18 settembre 2011 al 31 gennaio 2012 si applicano le disposizioni previste dal Calendario Venatorio Regionale (L.R. n. 17/04). Pertanto la caccia da appostamento fisso si effettua per 3 giorni settimanali a scelta, con esclusione del martedì e del venerdì, dal 18/09/2011 al 30/09/2011 e dal 01/12/2011 al 31/01/2012;
- b) dal 1° ottobre 2011 al 30 novembre 2011 è consentita la caccia per cinque giorni settimanali a scelta con esclusione del martedì e del venerdì.

### **4) CARNIERE DI SELVAGGINA STANZIALE**

- a) Giornaliero per ogni singolo socio di a.t.c.: due capi di cui una sola lepore;
- b) complessivo per l'intera stagione per ogni singolo socio a.t.c. come di seguito indicato: lepri n. 12, fagiani n. 30, starne n. 10;
- c) per ogni ambito territoriale di caccia, il prelievo totale per la stagione venatoria è di seguito indicato:

- A.T.C. n. 1: lepri n. 2.000, fagiani n. 4.000, starne n. 100
- A.T.C. n. 2: lepri n. 2.700, fagiani n. 5.500, starne n. 500
- A.T.C. n. 3: lepri n. 2.700, fagiani n. 6.000, starne n. 1.000
- A.T.C. n. 4: lepri n. 3.500, fagiani n. 4.000, starne n. 500
- A.T.C. n. 5: lepri n. 2.300, fagiani n. 4.000, starne n. 400
- A.T.C. n. 6: lepri n. 2.000, fagiani n. 6.000, starne n. 1.000

### **5) AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE E AZIENDE AGRITURISTICO VENATORIE**

La caccia è consentita, ai sensi dell'art. 38/6 della L.R. 26/93 e succ. mod. ed integr. fino al 31/01/2012 e rimane disciplinata dal calendario venatorio regionale e dai disciplinari riguardanti le singole aziende.

### **6) RAPPORTI CON LE PROVINCE DI PARMA, REGGIO EMILIA**

La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali non delimitate da confini naturali ben individuabili o prospicienti i corpi idrici interposti tra le province di Mantova, Reggio Emilia e Parma, viene attuata sulla base degli accordi sanciti tra i rispettivi ambiti territoriali di caccia interessati.

### **7) ATTIVITA' VENATORIA NELLA ZONA PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)**

Nella ZPS denominata "IT 20B0501 Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia" che interessa gli ambiti golenali del Po ricadenti nei comuni di Viadana, Pomponesco, Dosolo, Suzzara, Motteggiana, Quingentole, Borgoforte, Bagnolo San Vito, San Benedetto Po, Serravalle Po, Pieve di Coriano, Revere e Ostiglia", in forza del D.M. n. 184 del 17 ottobre 2007 e succ. mod., l'attività venatoria dovrà essere svolta nel seguente modo:

#### **7.1 Caccia vagante e da appostamento temporaneo**

- a) Dal 18 settembre 2011 al 1° ottobre 2011, compreso, è consentita nei giorni di mercoledì, sabato e domenica con chiusura giornaliera anticipata alle ore 12 per la sola caccia alle specie stanziali (lepore, fagiano e starna), per cui la caccia vagante alla migratoria nel pomeriggio (dalle ore 12 in poi) va effettuata senza l'ausilio dei cani; ciò al fine di salvaguardare le produzioni agricole e di evitare l'apertura posticipata al 1° ottobre;

- b) dal 2 ottobre 2011 al 31 dicembre 2011 si applicano le disposizioni previste dalla L.R. 17/04 (Calendario Venatorio Regionale), salvo chiusura anticipata alla sola selvaggina stanziale (lepre fagiano e starna) su specifica richiesta degli a.t.c per il raggiungimento del prelievo venatorio di cui al punto 4) salva eventuale successiva modifica per ragioni contingenti;
- c) dall'8 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 è vietato l'uso del cane da seguita;
- d) dal 1 gennaio 2012 al 31 gennaio 2012 è consentita la caccia nei due giorni prefissati di mercoledì e domenica soltanto nelle paludi e lungo le rive di stagni, laghi, fiumi e canali questi ultimi con alveo di almeno 4 mt. di larghezza e con presenza continua di acqua ed entro 50 metri dal battente dell'onda, con l'avvertenza che, avendo alcuni canali andamento dell'alveo non sempre regolare, la caccia è consentita solamente nei tratti di larghezza di almeno 4 mt. dell'alveo, e con presenza continua di acqua, liberi da vincoli venatori e nel rigoroso rispetto delle normative vigenti. In detto periodo è permesso l'uso del cane da ferma. Al di fuori della fascia dei 50 mt. nella quale è possibile cacciare il fucile deve essere scarico e riposto nel fodero.

## **7.2 Caccia da appostamento fisso:**

- a) Dal 18 settembre 2011 al 31 dicembre 2011 la caccia è consentita per 3 giorni settimanali a scelta con esclusione del martedì e venerdì;
- b) dal 1° gennaio 2012 al 31 gennaio 2012 è consentita la caccia nei due giorni prefissati di mercoledì e domenica.

## **7.3 Divieti previsti dal D.M. 184/07 succ. mod.:**

- a) Esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE;
- b) svolgimento di attività di circolazione motorizzata al di fuori delle strade, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, per i mezzi degli aventi diritto, in qualità di proprietari, gestori e lavoratori e ai fini dell'accesso agli appostamenti fissi di caccia, definiti dall'art. 5 della legge n. 157/1992, da parte delle persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione, esclusivamente durante la stagione venatoria;
- c) abbattimenti di esemplari appartenenti alle specie combattente (philomacus pugnax), moretta (aythya fuligula);
- d) distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli.

Come da Decreto n.12027 del 25/11/10 della Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio di Regione Lombardia è vietato l'impiego di munizioni contenenti piombo all'interno di tutta la ZPS;

fatte salve eventuali nuove e diverse disposizioni ufficiali statali e/o regionali entro i termini per l'apertura della caccia.

## **8) ISTITUZIONE TESSERINO INTERNO AGLI AMBITI**

Nel rispetto delle norme sancite dall'art. 30 comma 15 della L.R. 26/93 e successive modificazioni ed integrazioni i comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia possono approvare regolamenti che prevedono l'uso di un tesserino interno finalizzato anche ad una raccolta di dati utili e necessari a migliorare la gestione faunistica dell'ambito territoriale stesso. La non corretta compilazione del tesserino interno può comportare la sanzione di cui all'art. 51 comma 1 della L.R. n. 26/93 e succ.

mod.

### **9) DIVIETI**

Ai sensi del Decreto n.12027 del 25/11/10 della Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio di Regione Lombardia è vietato l'impiego di munizioni contenenti piombo:

- a) In tutta la ZPS IT20B0501;
- b) in tutte le aree umide (laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche, ecc.) all'interno dei siti della Rete Natura 2000, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne di tali zone, anche se localizzate all'esterno dei siti. Tale divieto potrà essere efficace solo a seguito della comunicazione da parte dell'Ente Gestore della avvenuta tabellazione (chiara e univocamente interpretabile) delle suddette aree.

Per quanto non previsto nel presente provvedimento valgono le disposizioni delle leggi vigenti.